



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 357 DEL 30/05/2009

ATTO RICOGNITORIO PER STABILIRE IL LIMITE DI SPESA DEL PERSONALE (PATTO DI STABILITA') PER GLI ESERCIZI 2006 - 2007 - 2008 E TENDENZIALE PER L'ESERCIZIO 2009.

CENTRO DI RESPONSABILITA' :

SETTORE 03 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

SERVIZIO: UFFICIO STIPENDI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Francesco Rinaldini

.....

IL DIRIGENTE

Considerato che il Comune di Cattolica, avente una popolazione di circa. 16.500,00 abitanti, è soggetto alle regole del patto di stabilità interno;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 9 luglio 2008 con la quale si provvedeva ad una ricognizione per stabilire il limite di spesa del personale ai sensi e per gli effetti del D.L. 112/2008 (art. 76);

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova verifica in considerazione delle diverse e nuove interpretazione in materia;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 6 luglio 2005, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2004;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

Visto in particolare l'art. 1 – commi da 138 a 150 della sopracitata Legge;

Vista la circolare del la Ragioneria Generale dello Stato del 17 febbraio 2006, n. 9;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27 giugno 2007, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2006;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto in particolare l'art. 1 – commi da 676 a 702 della sopracitata Legge;

Vista la circolare del la Ragioneria Generale dello Stato del 22 febbraio 2007, n. 12;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 10 luglio 2008, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2007;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Visti in particolare gli art. 1 – commi 379, 380 e 386 e art. 3 comma 137, della sopracitata Legge;

Vista la circolare del la Ragioneria Generale dello Stato del 28 febbraio 2008, n. 8;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21 aprile 2009, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il rendiconto per la gestione dell'esercizio finanziario 2008;

Vista la Legge 22 dicembre 2007, n. 203 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009);

Visto in particolare gli art. 2 – commi 41 e 48, della sopracitata Legge;

Vista le indicazioni fornite in merito dalla Ragioneria Generale dello Stato;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2009, dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2009, il bilancio Pluriennale 2009 – 2011 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dall'art. 1 – comma 1 della Legge 6 agosto 2008 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Dato atto che l'art. 76 del citato D.L. n. 112/2008 detta disposizioni per la spesa di personale per gli enti locali arricchendo di nuove voci il paniere della spesa del personale, aggiungendo un nuovo periodo al comma 557 della legge n. 296/2006 e viene precisato che il principio di riduzione della spesa debba essere rispettato anche con riferimento a:

- collaborazioni coordinate e continuative;

- incarichi dirigenziali ex articolo 110 del TUEL;
- somministrazione di lavoro;
- personale utilizzato in strutture, organismi variamente denominati partecipati o facenti capo all'ente, senza che vi sia stata estinzione del rapporto di pubblico impiego.

Le stesse voci rilevano ai fini dell'esercizio della deroga di cui all'articolo 3, comma 120, della legge n. 244/2007. La disposizione introduce un criterio di spesa di personale allargata, che non considera solamente i costi della dotazione organica, cioè quelli connessi a fabbisogni permanenti, ma anche gli oneri ad essi equiparati che fanno comunque capo alla provvista di personale, come le co.co.co. o la somministrazione di lavoro. E ciò nonostante che lo stesso comma 557 dell'art. 1 della legge n.296/2006, nelle possibili azioni di contenimento della spesa, faccia esplicito riferimento solamente ai costi connessi al personale di ruolo e, quindi, lasciando intendere, indirettamente, che il suo raggio di azione interessi solamente il costo della dotazione organica. La norma, in sostanza, recepisce le indicazioni fornite dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i quali in più di una occasione avevano ritenuto che la spesa di personale da considerare ai fini del citato comma 557 fosse la stessa utilizzata ai fini del comma 198 della legge n. 266/2005 che imponeva la riduzione dell'1% della spesa del 2004, ed in particolare quella illustrata dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 9 del 17 febbraio 2006. Ora questa linea interpretativa assurge a disposizione di legge, grazie all'ultimo periodo aggiunto al comma 557. Tuttavia, tra il comma 1 dell'articolo 76 del decreto legge e la circolare n. 9/2006 emergono delle differenze non trascurabili. Innanzitutto nel decreto legge non si ritrovano i costi connessi all'articolo 90 del TUEL (uffici di staff del sindaco), i buoni pasto o gli assegni familiari, che la circolare include nelle spese di personale, così come non si ritrovano tutte quelle voci di spesa che la Ragioneria consentiva di escludere, quali i costi per le categorie protette, gli oneri derivanti dagli arretrati contrattuali, le spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per i quali è previsto il rimborso spese, gli oneri legati all'attività elettorale e infine le spese per la formazione e le missioni. Inoltre, la nuova formulazione del comma 557 prevede che nelle spese di personale vadano inclusi anche gli oneri connessi al personale che l'ente utilizza, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. La precisazione è di notevole impatto, perché il più delle volte gli enti hanno utilizzato la soluzione di "esternalizzare" il personale, assegnandolo ad istituzioni o società partecipate che, svolgendo servizi per conto dell'amministrazione, provvedevano a rimborsarne il costo. In tal modo la spesa veniva fatta "uscire" dal bilancio comunale e traslata sul bilancio dell'organismo partecipato. Tale modo di operare ha preso piede negli ultimi anni, soprattutto grazie alla creazione delle istituzioni comunali, ai sensi dell'articolo 114 del TUEL, quali organismi gestionali privi di personalità giuridica. Grazie a questo organismo le spese inerenti ai servizi ed al personale assegnato all'Istituzione venivano iscritte nel bilancio dell'istituzione medesima, mentre nel bilancio comunale rimanevano come trasferimenti, a pareggio del bilancio. Questa soluzione ha consentito a molti enti, tra cui anche il Comune di Cattolica, di rispettare l'obbligo di riduzione della spesa di personale contenuta nel comma 198 della legge n. 266/2005 prima e nel comma 557 dell'art. 1 della legge n. 296/2006. Di fatto, oggi, la nuova formulazione del comma 557 impone agli enti locali di considerare nelle proprie spese di personale anche quelle sostenute per dipendenti assegnati ad istituzioni, enti, od organismi partecipati. Due sono le condizioni che fanno scattare questo obbligo: la prima è che il rapporto di pubblico impiego prosegua senza soluzione di continuità tra l'ente e il dipendente; la seconda è che l'ente eserciti sull'organismo, a prescindere dalla denominazione o forma giuridica utilizzata, una influenza dominante tale da orientarne le scelte gestionali.

Richiamata la delibera consiliare n. 30 del 8 giugno 2006, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale questa Amministrazione provvedeva a costituire l'Istituzione Culturale della Regina ed approvare il relativo regolamento;

Considerato quanto sopra;

Visto che le modifiche introdotte al comma 557 della legge n. 296/2006 e le precisazioni della citata circolare n. 8 del 28 febbraio 2008 la quale al punto "A6" definisce le percentuali di incremento per le spese derivanti da applicazioni contrattuali da applicare nella verifica del rispetto del patto di stabilità 2008 impongono una verifica dei conteggi già definiti ed approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 1° luglio 2008;

Precisato che i conteggi della spesa di personale sono stati ridefiniti dall'esercizio 2006 al 2008 in considerazione dei dati consuntivi desumibili dagli atti consiliari sopracitati ed in applicazione della normativa tutta già menzionata, anche al fine di confrontare dati omogenei, mentre per l'esercizio 2009 si sono prodotti dati tendenziali in considerazione dei dati previsionali desumibili dalla citata deliberazione consiliare n.130 del 22 dicembre 2009

Rimarcato, quindi, che la spesa di personale da considerare ai sensi del comma 557 della Legge 296/2006 assume, quindi, una doppia valenza:

- la prima di natura esclusivamente finanziaria, rileva ai fini della riduzione della spesa per cui avrà riguardo a che i costi sostenuti in un determinato anno siano inferiori a quelli dell'anno precedente;
- la seconda di natura giuridica, rileva ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e della dotazione organica. Sotto questo profilo l'entità della spesa è condizione legittimante per poter effettuare nuove assunzioni (nel senso che comunque deve essere dimostrata la sua tendenziale riduzione), per affidare incarichi di co.co.co., ecc. così come pure assume rilievo per potersi avvalere della deroga al principio di riduzione della spesa. Per questo motivo essa non potrà non essere calcolata in funzione della spesa nuova che si intende assumere e del periodo temporale in cui essa si dispiega;

Riscontrato che con il citato art. 76 (comma 5) del D.L. n. 112/2008, il nostro ordinamento si arricchisce di un'altra disposizione relativa all'obbligo di riduzione delle spese di personale da parte degli enti locali. Dopo la finanziaria 1998, il testo unico sugli enti locali e la finanziaria 2007, l'articolo 76, comma 5, del decreto legge 112/2008 ribadisce che regioni ed enti locali devono assicurare la riduzione della spesa del personale, quale leva su cui agire per rispettare il patto di stabilità interno. Volendo cogliere la differenza rispetto al comma 557 della legge n. 296/2006, si può evidenziare che:

- si introduce un parametro di misurazione, in quanto la riduzione della spesa di personale viene misurata in rapporto alle spese correnti;
- si fa un cenno particolare ai costi della contrattazione decentrata, che gli enti devono cercare di contenere anche facendo riferimento alle disposizioni previste per le amministrazioni statali. A questo proposito ricordiamo i commi 189, 191 e 194 della legge n. 266/2005, citati dallo stesso comma 557, con i quali sono stati introdotti vincoli per la determinazione dei fondi nonché, da ultimo, l'articolo 67, commi da 1 a 4 del decreto. Ovviamente le risorse che le autonomie regionali e locali possono contenere in riduzione sono quelle di natura variabile, legate a scelte facoltative dell'amministrazione. Al contrario

le risorse stabili sono obbligatorie e non possono essere ridotte.

Preso atto che si è in attesa dell'emanazione di un apposito DPCM che disciplini la spesa di personale degli enti locali;

Riscontrato che in attesa dell'emanazione del DPCM che disciplinerà i criteri afferenti le spese di personale degli enti locali, è stato introdotto il divieto di assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, per gli enti in cui la spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti.

Tutto ciò considerato;

Visto che la spesa per il personale per l'anno 2004, così come desunta dai dati del conto consuntivo dell'esercizio, approvato con l'atto consiliare sopracitato, è stata di Euro 7.922.860,99 alla quale aggiungendo il personale co.co.co., il personale in convenzione, il personale dello Staff del Sindaco, l'IRAP e i buoni pasto del personale si determina una spesa lorda di Euro 8.532.687,99;

Ritenuto di dover procedere ad una ricognizione delle spese di personale con le precisazioni di cui sopra;

Visto il prospetto predisposto dal competente ufficio stipendi sulla base della normativa e degli atti citati nelle premesse di cui sopra ed allegato al presente atto;

Ritenuto di dover altresì precisare che per l'esercizio 2009 si sono ipotizzate due possibilità, una conteggiando alla voce "Miglioramenti contrattuali" solamente l'applicazione della "Vacanza contrattuale" avvenuta con Determina Dirigenziale n. 255 del 18 aprile 2009 e con un ipotesi di spesa di Euro 109.971,03 (Ipotesi A") e l'altra con l'ipotesi di applicazione definitiva del CCNL con l'inserimento dell'intero importo previsto a bilancio di previsione per questa voce di spesa in Euro 174.158,96 pari al 3,2% (Ipotesi "B");

Visto altresì che sempre per l'esercizio 2009 si è prevista la conclusione di alcuni distacchi e comandi presso altri Enti di Dirigenti e Funzionari;

Ritenuto di dover precisare che in via prudenziale questa Amministrazione, sino ad ulteriori indicazioni in merito ad applicazioni contrattuali o a diversa interpretazione normativa, per il rispetto del patto di stabilità relativo all'esercizio 2009, terrà in considerazione gli importi della colonna limitativa della spesa (Ipotesi "A");

Visto :

- il Tuel n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- la L. 244/2007;
- il D.L. n. 112/2008;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) - di dare atto che, in attesa dell'emanazione del DPCM previsto dalla vigente

normativa e relativo tra l'altro ai criteri per disciplinare la spesa di personale degli enti locali, si intende procedere, in via transitoria, alla ricognizione della spesa di personale per gli esercizi 2006, 2007, 2008, e tendenziale 2009 in applicazione di tutto quanto citato in narrativa;

2) - di dare atto che l'ufficio stipendi del settore organizzazione e gestione delle risorse umane ha proceduto, per i motivi sopra esposti, alla ricognizione delle spese di personale sia per gli esercizi 2006, 2007, 2008 e tendenziale 2009 al fine di confrontare dati omogenei, stabilendo di considerare le spese secondo le indicazioni delle circolari della Ragioneria dello Stato n. 9/2006 e 8/2008, con l'integrazione, altresì, delle voci presenti nell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, come integrato dall'art. 76 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (così come risulta dall'allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale del presente atto);

3) - di ritenere pertanto che le spese di personale incluse nel conteggio siano quelle riferite alle retribuzioni lorde del personale a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato (riferimento: comma 557 legge n. 296/2006, e circolare mef n. 9 del 17 febbraio 2006) e precisamente:

- Oneri riflessi
- IRAP
- Segretario comunale
- Co.co.co.
- Interinali
- Somministrazione di lavoro
- Personale in convenzione o assegnato da altri enti ex artt. 13 e 14 CCNL 22/01/2004
- Personale in comando presso l'ente
- Personale uffici di staff art. 90 TUEL
- Incarichi ex art. 110
- LSU (per la quota parte a carico ente)
- Buoni pasto, ANF, spese equo indennizzo
- Soggetti utilizzati a vario titolo senza estinzione del rapporto di pubblico impiego in strutture e organismi variamente partecipati o comunque facenti capo all'ente. (es. istituzioni);

4) di ritenere inoltre che le spese escluse dal conteggio (riferimento: comma 557 legge n. 296/2006, e circolare mef n. 9 del 17 febbraio 2006) siano quelle afferenti a:

- Categorie protette
- Spese sostenute per personale comandato presso altri enti e rimborsate dall'amministrazione utilizzatrice
 - Spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati
 - Spese per attività elettorale rimborsate da altre amministrazioni
 - Spese per la formazione
 - Missioni (indennità e rimborsi spese)
 - Oneri rinnovi contrattuali

5) di precisare che il criterio utilizzato è quello di competenza, precisando che per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 i dati sono quelli desunti dai diversi bilancio consuntivi, mentre i dati relativi all'esercizio 2009 sono quelli desunti dal bilancio di previsione 2009, con le attenzioni citate in premessa in merito a distacchi e comandi e applicazioni

contrattuali;

6) di dare atto che in attesa dell'emanazione del DPCM che disciplinerà i criteri per la determinazione delle spese di personale degli enti locali, per questo Comune non sussiste il divieto di assunzioni durante il periodo transitorio (comma 7 dell'art. 76 del D.L.n. 112/2008) in quanto la spesa di personale è inferiore è al 50% delle spese correnti;

7) di precisare, che il dato che questa Amministrazione prenderà in considerazione, per le assunzioni dell'esercizio in corso, è quello che tiene conto della sola applicazione della "vacanza contrattuale"(Ipotesi "A") e che pone il limite di spesa del personale ad Euro 9.134.286,93;

8) di individuare nella figura del rag. Mariano Lombardu, P.O. all'Ufficio Stipendi, Pensioni, Presenze il responsabile del procedimento della presente determinazione,

9) di rinviare il presente atto e il relativo allegato prospetto da cui si evince il limite di spesa per il personale da osservarsi, a:

- Sindaco;
- componenti dell'organo di Governo locale;
- dirigenti;
- alla ragioneria
- rsu

.....

DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
Francesco Rinaldini

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06.06.2009.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- sindaco – assessori – dirigenti – bilancio - rsu

Dalla residenza Municipale, li 04.06.2009

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06.06.2009 al 21.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli